

**Carpi, 26/10/2013**

*Comunicazione 32/2013*

**Oggetto: FORMAZIONE IN BASE AD ACCORDO STATO/REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E CODICI ATECO**

La commissione per gli interPELLI, con Documento n. 11/2013, ha risposto a Federambiente che ha chiesto, nello specifico, se: "... la durata e i contenuti della formazione ai lavoratori possano prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore ATECO possano essere tarati sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione ...".

La commissione di interPELLO fornisce una fondamentale interpretazione, che fa tornare, nei fatti, l'attività formativa allo spirito originale dell'azione, così come previsto nel D. Lgs. n. 81/2008. Un'attività formativa elaborata in funzione alle specifiche condizioni di rischio della mansione aziendale svolta e non già pre-determinata automaticamente in base ad un codice che nulla dice del reale rischio connessi ai compiti svolti dal lavoratore.

Più nel dettaglio, la commissione specifica che: "... Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli Accordi Stato/Regioni citati in premessa, la formazione – che deve essere "sufficiente ed adeguata" – va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda."

Il concetto è buono. Abbiamo però il timore che se si faccia qualcosa in meno rispetto a quanto contenuto nell'Accordo del 21 dicembre 2011 ci possa essere qualcuno che ci dica poi di aver fatto meno del dovuto.

L'occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti.

Bruno Pullin

ALLEGATO: InterPELLO n. 11/2013 su formazione dei lavoratori